



TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova

Seconda CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1690/2010 promossa da:

S. A. SA M. DI P. S. E M. P. SNC
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. C. P. e dell'avv. M. G.
(), elettivamente domiciliato in VIA P. A.
MANTOVA presso il difensore avv. C. P.

S. P. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. C. P. e dell'avv. M.
G. (), elettivamente domiciliato in VIA P. A.
MANTOVA presso il difensore avv. C. P.

M. M. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. C. P. e dell'avv. M.
G. (), elettivamente domiciliato in VIA P. A.
MANTOVA presso il difensore avv. C. P.

V. SRI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. S. S. S., elettivamente
domiciliato in VIA C. MANTOVA presso il difensore avv. S. S.

GASO **Attori**
contro

CONVENUTA

Il Giudice dott. ANDREA GIBELLI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2012, con termine per memorie,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La difesa delle parti attrici in opposizione ripropone la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto già in precedenza rigettata.

Gli opposenti contestano quanto già ritenuto da questo Giudice in caso analogo - e richiamato dalla difesa dell'ingiungente opposta - sostenendo che "il provvedimento che nega la sospensione ed il provvedimento che la concede non possono essere considerati ontologicamente identici", così aderendo alla tesi secondo cui sarebbe proponibile l'istanza con cui si reitera la richiesta, già rigettata, di sospensione dell'immediata efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo concessa nella fase monitoria atteso che sarebbero irrevocabili solo i provvedimenti che, accogliendo le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., modificano il precedente regime.

Il Giudicante ritiene che non vi sia motivo per discostarsi da quanto, in caso analogo, già statuito.

Si deve necessariamente premettere che il contrasto dottrinale e giurisprudenziale nella materia de qua si sviluppa ormai da decenni.

L'orientamento cui aderiscono le parti attrici in opposizione fa leva sul dato letterale dell'art. 649 c.p.c. richiamato espressamente a pag. 2 dell'istanza de qua: ". . . *ciò è confermato dalla lettera dell'art. 649 c.p.c.: il Giudice "può, con ordinanza non impugnabile, sospendere". La non impugnabilità è limitata pertanto al provvedimento di sospensione non già al provvedimento di decisione sull'istanza: la norma al riguardo appare chiara*".

Tale tesi non convince.

Come è stato osservato, la ragione della espressa menzione nell'art. 649 c.p.c. dei soli provvedimenti di accoglimento va riferita non alla non impugnabilità ma al potere conferito dalla norma; da cui l'errore di prospettiva di una interpretazione che, scambiando una esigenza di tecnica legislativa con la ratio della norma, ha ravvisato quest'ultima nell'esigenza di limitare ai soli provvedimenti modificativi della situazione preesistente il regime dell'irrevocabilità, allo scopo di evitare che la situazione della provvisoria esecuzione sia modificata più volte.

Come pure è stato osservato, in realtà e in buona sostanza, la menzione negli artt. 648 e 649 c.p.c. dei soli provvedimenti di accoglimento modificativi della precedente situazione, si spiega non con l'intenzione di limitare a questi il regime di non impugnabilità, ma con la considerazione che in detti articoli è contemporaneamente conferito il potere di concedere o sospendere la provvisoria esecuzione.

Pertanto, mentre nei riguardi dei provvedimenti con cui tale potere è esercitato si pone l'esigenza di una espressa previsione, identica esigenza non si pone per i provvedimenti di rigetto nei quali nessun potere di modifica viene esercitato.

Del resto appare innegabile l'analogia di contenuto tra l'ordinanza – certamente irrevocabile – che sospende l'esecuzione ex art. 649 c.p.c. e quella che respinge l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., perché in entrambi i casi il decreto ingiuntivo non è suscettibile di esecuzione forzata, nonché, viceversa, tra l'ordinanza – certamente irrevocabile – che concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e quella che respinge l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., perché in entrambi i casi il decreto è suscettibile di esecuzione forzata; di tal che appare illogico considerare irrevocabili alcuni provvedimenti e revocabili altri solo perché accolgono o non accolgono l'istanza dell'interessato favorendo, quindi, a seconda dei casi, l'opponente o l'opposto.

La reiterata istanza delle parti attrici in opposizione è quindi inammissibile.

Ciò premesso le parti attrici in opposizione vanno rimesse in termini per la produzione dei documenti allegati all'istanza depositata in data 20/1/12 trattandosi di documenti successivi alla scadenza dei termini concessi all'udienza del 21/9/10.

Del resto la difesa della opposta nulla ha eccepito al riguardo.

La causa può essere avviata a precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la reiterata istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Visto l'art. 153 secondo comma c.p.c. rimette in termini le parti attrici per la produzione dei documenti di cui sopra.

Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/3/13.

Si comunichi.

Mantova, 17 febbraio 2012

Il Giudice Istruttore
Dott. ANDREA GIBELLI

Data comunicazione alle parti e al
C.F.U. il 17-02-12
Il Funzionario Giudiziario

IL CASO.it